

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TENERINI, TOSI, BAGNASCO, DE PALMA, SACCANI JOTTI, D'ATTIS,
TASSINARI, POLIDORI, PAOLO EMILIO RUSSO, BATTISTONI**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo

Presentata il 3 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uccidere, maltrattare, picchiare animali sono reati in relazione ai quali in Italia ogni giorno vengono aperti ben 25 fascicoli. Questo corrisponde in media a circa 14 indagati al giorno, più di 5.000 all'anno. A livello nazionale si registra un tasso di 15,25 procedimenti e di 8,72 indagati ogni 100.000 abitanti. Sono numeri altissimi che riconducono a un numero ancora più alto di animali vittime. Ciononostante, le condanne sono poche e irrisorie.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ci sono più di 300 milioni di cani nel mondo di cui ben il 70 per cento è randagio. Nel 2020, in Italia, 76.192 animali di affezione sono entrati nei canili sanitari e 42.665 nei rifugi (nel 2019 erano, rispettivamente, 86.982 e 45.695). Il randa-

gismo è una grave piaga sociale che richiede un serio impegno da parte di tutte le istituzioni, a tutti i livelli di governo.

Il problema principale è quello della mancanza di attenzione nella custodia degli animali d'affezione, che spesso sono senza *microchip* di identificazione, vengono lasciati liberi di girare per conto proprio e si riproducono, non essendo sterilizzati; ciò comporta una riproduzione incontrollata e così il fenomeno si alimenta e aumenta.

La presente proposta di legge intende realizzare campagne informative e di comunicazione dirette ad infondere nella società maggiore consapevolezza rispetto alla tutela degli animali di affezione, con il coinvolgimento di enti autorevoli quali le unità cinofile della Polizia, i carabinieri, la

guardia di finanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli enti del Terzo settore.

È necessario prevenire il reiterarsi di condotte illecite, con particolare riferimento ai fenomeni dell'abbandono e del maltrattamento degli animali di affezione, ai fini della tutela della pubblica salute e del territorio, nonché del rispetto del mondo animale.

Per un futuro senza più violenza o maltrattamenti verso gli animali di affezione e per una cultura etica e rispettosa degli animali di affezione sono necessarie l'educazione e l'informazione. A tal fine si ritiene indispensabile che nelle scuole, l'ambiente in cui bambini e adolescenti trascorrono prevalentemente il loro tempo e, dunque, il luogo in cui questi formano maggiormente la loro personalità e ove plasmano il loro comportamento, siano organizzate delle lezioni e delle attività finalizzate ad affrontare determinati temi, per accendere una nuova sensibilità per la prevenzione dell'abbandono al fine di sviluppare nei giovani una cultura dell'impegno concreto per il rispetto degli animali di affezione e di prevenire l'abuso e lo sfruttamento degli animali di affezione, promuovendo comportamenti corretti.

La presente proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 dà la definizione di animale di affezione.

L'articolo 2 reca le finalità della legge, che introduce programmi di sensibilizzazione alla prevenzione dei maltrattamenti e all'abbandono degli animali di affezione, promossi dal Ministero della salute e organizzati dai singoli comuni in ossequio al principio di sussidiarietà verticale. Nella campagna di sensibilizzazione si prevedono anche attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, volte all'insegnamento dell'educazione al rispetto degli animali d'affezione.

L'articolo 3 prevede l'organizzazione di progetti, manifestazioni e campagne di informazione mediatica volti a prevenire il maltrattamento e l'abbandono degli animali di affezione. Inoltre si individua all'interno del corpo di polizia municipale un « responsabile della tutela degli animali »

che dovrà coordinare una serie di attività di presidio sul territorio affinché si realizzi un controllo capillare contro eventuali episodi di maltrattamento.

L'articolo 4 dispone che nell'ambito dell'educazione scolastica siano tenute lezioni da parte di professionisti del settore, volte a promuovere il rispetto degli animali di affezione, nei confronti degli insegnanti e degli studenti.

L'articolo 5 contiene previsioni in ordine al rilascio di riconoscimenti ai comuni che svolgono campagne di sensibilizzazione nonché iniziative pratiche e fattive per la prevenzione dell'abbandono degli animali di affezione.

L'articolo 6 dispone l'inasprimento delle pene in determinati casi di uccisione, maltrattamento e abbandono degli animali di affezione.

L'articolo 7 introduce il reato di strage di animali mediante l'introduzione dell'articolo 544-bis.1 nel codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità e attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali è caratterizzato dalla coscienza e dalla volontà di porre in essere atti idonei a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione: si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi eccetera.

L'articolo 8 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca, che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato; in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e ai loro subaffidatari mediante cessione definitiva.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di animale di affezione)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, ai fini della presente legge per animale di affezione si intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge promuove azioni volte a prevenire l'abbandono e il maltrattamento degli animali di affezione mediante progetti mirati alla sensibilizzazione della popolazione su tali fenomeni, al fine di sviluppare nei cittadini una cultura dell'impegno concreto per il rispetto degli animali di affezione tramite l'informazione e la divulgazione delle buone pratiche, la comunicazione televisiva e radiotelevisiva e l'attivazione di strumenti didattici e di interventi educativi presso le istituzioni scolastiche, nonché tramite l'inasprimento delle pene in caso di uccisione, maltrattamento e abbandono degli animali di affezione.

Art. 3.

(Iniziative volte alla lotta contro il randagismo e alla prevenzione del maltrattamento degli animali di affezione)

1. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione a carattere nazionale, regionale e comunale, dirette a diffondere una maggiore conoscenza del mondo animale, al fine di sensibilizzare la

popolazione al rispetto degli animali di affezione, alla prevenzione del loro abbandono e al contrasto del maltrattamento nei loro confronti.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono realizzati progetti in collaborazione con le regioni, i comuni e le aziende sanitarie locali, con il coinvolgimento di enti competenti in materia, quali le unità cinofile della Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli enti del Terzo settore.

3. All'interno dei corpi di polizia municipale è individuato un responsabile della tutela degli animali con il compito di coordinare le attività di presidio del territorio affinché si realizzi un controllo capillare per il contrasto del maltrattamento degli animali di affezione.

4. I servizi di informazione radiofonica e televisiva assicurano adeguati spazi connessi al tema del rispetto degli animali di affezione, al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza del tema, con lo scopo di diffondere la cultura del possesso responsabile degli animali di affezione e di contrastarne l'abbandono.

Art. 4.

(Campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole)

1. Al fine di rendere consapevoli i giovani dell'importanza del rispetto degli animali di affezione, le scuole secondarie di primo e di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche e percorsi di studio nonché seminari di sensibilizzazione sul tema della tutela degli animali di affezione rivolti ai docenti e agli studenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Rilascio di un riconoscimento ai comuni virtuosi)

1. Allo scopo di incoraggiare e sviluppare iniziative volte alla promozione della tutela e del benessere degli animali di affezione e alla prevenzione del loro maltrattamento e del randagismo, finalizzate a sollecitare comportamenti virtuosi, è istituito un sistema di certificazione per il rilascio di un riconoscimento simbolico ai comuni che partecipano a progetti a livello nazionale in tema di sensibilizzazione della popolazione, di formulazione di piani di intervento per la sterilizzazione degli animali di affezione e per l'impianto di *microchip*, nonché di ristrutturazione e messa a norma dei canili esistenti. La certificazione è altresì riconosciuta ai comuni che utilizzano il proprio sito *internet* istituzionale per promuovere campagne di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali di affezione, nonché iniziative volte ai medesimi scopi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1.

Art. 6.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei reati contro gli animali di affezione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata fino a un terzo se si tratta di un animale di affezione »;

b) all'articolo 544-*ter*, terzo comma, dopo le parole: « è aumentata » sono inserite le seguenti: « fino a un terzo se si tratta di un animale di affezione e »;

c) all'articolo 727 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata fino a un terzo se si tratta di animali femmina in gravidanza o con cuccioli in allattamento ».

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale in materia di strage di animali di affezione)

1. Dopo l'articolo 544-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-bis.1. – *(Strage di animali di affezione)* – Chiunque, al fine di uccidere animali di affezione, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se è cagionata la morte di un solo animale di affezione, si applica la reclusione non inferiore a tre anni. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a due anni »;

Art. 8.

(Affido definitivo dell'animale di affezione oggetto di sequestro o confisca)

1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-bis.1, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali di affezione vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il loro mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona che ha denunciato il reato o di un'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater. Tali associazioni possono a loro volta cedere l'animale

a terzi. Il provvedimento di diniego dell'affidamento a seguito di istanza dei soggetti indicati dal presente comma è impugnabile nel termine di trenta giorni.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0026730